



Il Ministro della Difesa
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- VISTO l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, al fine di incrementare la capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
- VISTO l'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 181 e seguenti, recanti la disciplina del Servizio sanitario militare;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa e del Ministro della salute 4 marzo 2015 e successive modificazioni, con cui si provvede all'individuazione delle categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, recante legge di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 12 il quale disciplina il Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario;
- VALUTATE le esigenze che, nel mutato contesto organizzativo e operativo delle Forze armate, la Sanità militare è chiamata a soddisfare, anche in concorso con le istituzioni civili e con gli altri paesi membri della NATO, per fronteggiare gravi eventi calamitosi e crisi sia a livello nazionale sia internazionale;
- TENUTO CONTO del contributo elaborato dalla Commissione "Sanità Militare, Innovazione e Territorio", istituita con decreto del Ministro della difesa 18 giugno 2020,

concernente “Integrazione e sinergie tra il Servizio Sanitario Militare, il Servizio Sanitario Nazionale e il territorio”;

- CONSIDERATO che la Sanità militare ha intrapreso un percorso riorganizzativo in termini interforze, volto a perseguire la piena gestione unitaria delle capacità esprimibili, funzionale ad ottimizzare la gestione delle risorse sanitarie disponibili;
- CONSIDERATO che, in particolare, la crisi pandemica per CoViD-19 ha evidenziato la necessità di un’ulteriore sinergia e integrazione tra Sanità militare, Servizio sanitario nazionale e ASL territoriali, anche al fine di rafforzare una presenza sanitaria capillare e potenziarne gli effetti in ambito di prevenzione ed assistenza primaria;
- TENUTO CONTO che l’Amministrazione della difesa ha posto in essere forme di collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale (SNN) mediante la stipula di Protocolli d’Intesa/Accordi di collaborazione, finalizzati alla sinergia delle risorse e alla formazione/addestramento del personale militare sanitario, mettendo a sistema le rispettive capacità tecniche e organizzative per migliorare l’assistenza sanitaria a favore della collettività, sia in condizioni ordinarie sia in situazioni di emergenza;
- CONSIDERATA la necessità di aggiornamento degli strumenti tecnologici informativi e biomedicali, delle infrastrutture di comunicazione e interazione tra enti e amministrazioni diverse;
- TENUTO CONTO in particolare della necessità, per il Ministero della difesa, di acquisire beni e servizi, nonché eseguire lavori infrastrutturali connessi con le finalità di cui al fondo in argomento, e che a ciò si provvede sulla base di specifiche progettualità di spesa elaborate dalla struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell’ambito dell’Area tecnico-operativa del Ministero della difesa;
- CONSIDERATO che in applicazione del predetto articolo 1, comma 488, della legge n.178 del 2020 è stato istituito, a decorrere dal 2021, con uno stanziamento di 4.000.000 di euro annui, apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, capitolo n.1157 - Fondo per la capacità operativa della sanità militare;
- RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nello stato di previsione della spesa del Dicastero della difesa, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;

DECRETA:

Art. 1

Fondo per la capacità operativa della sanità militare

1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è finalizzata all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare.

Art. 2

Progettualità di spesa

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono approvate le specifiche progettualità di spesa, elaborate dalla struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell’ambito dell’Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, connesse con la realizzazione dell’infrastruttura adatta a rendere interconnesse e *ready to deployment* una rete scalabile di strutture sanitarie militari, necessaria all’implementazione delle seguenti capacità operative:

- a) cartella sanitaria elettronica;
- b) infrastruttura in chiave *one health*;
- c) telemedicina;

d) capacità di realtà aumentata o virtuale.

2. A tal fine, sono individuati i sottoelencati interventi, di cui alla Tabella in allegato, relativi a:

a) *assessment*, progettazione, *project managing*, valutazione e controllo;

b) consolidamento ed evoluzione degli applicativi esistenti in ottica *cloud* per l'interoperabilità con il Servizio Sanitario Nazionale;

c) *data center* e *cloud*;

d) terminali sicuri fissi e mobili;

e) sicurezza delle comunicazioni e cibernetica;

f) aggiornamento tecnologico delle reti locali.

Art. 3

Ripartizione del fondo

1. Per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 il "Fondo per la capacità operativa della sanità militare" iscritto sul capitolo n. 1157 dello stato di previsione del Ministero della difesa è ripartito secondo quanto indicato nella Tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, - 5 AGO. 2021

IL MINISTRO DELLA DIFESA



IL MINISTRO DELLA SALUTE



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Il Ministro della Difesa



OGGETTO	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	CAP.-P.G.
<i>Assessment, progettazione, project managing, valutazione e controllo</i>	400.000	40.000	40.000	7120-04
<i>Project managing</i>	200.000	160.000	160.000	7120-04
Consolidamento ed evoluzione applicativi esistenti in ottica <i>cloud</i> per l'interoperabilità con il SSN	1.400.000	2.400.000	2.400.000	7120-04
<i>Data Center e cloud</i>	500.000	500.000	500.000	7120-04
Terminali sicuri fissi e mobili	800.000	200.000	200.000	7120-04
Sicurezza delle comunicazioni e cibernetica	400.000	400.000	400.000	7120-04
Interventi infrastrutturali per l'aggiornamento tecnologico delle reti locali	300.000	300.000	300.000	7120-04
TOTALE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	